D.L. PROROGHE LEGISLATIVE

NOTA SINTETICA TESTO APPROVATO DAL GOVERNO

Il decreto-legge cd *milleproroghe* è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre e se ne attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Da una prima bozza disponibile del testo si segnalano le seguenti proroghe di interesse dei Comuni.

- ✓ **Continuità dei servizi sociali comunali (Art. 1, comma 20)**

La norma, richiesta dall'ANCI, consente di garantire fino al 31 dicembre 2023 la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali e in particolare la presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

- ✓ **Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 1, comma 21)**

La norma, richiesta dall'ANCI, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013, per i componenti degli organi elettivi dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e per coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, in deroga al periodo di raffreddamento dei due anni successivi alla cessazione dell'incarico. Il divieto di cui al citato comma 1 riguarda gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nella Regione nonchè gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

- ✓ **Proroga del termine per l'aggiudicazione di interventi edilizia scolastica zero-sei (Art. 5, comma 2)**

La norma, richiesta dall'ANCI, proroga il termine massimo fissato ora al 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole infanzia di cui al comma 59, L. 160/2019, rientranti nel PNRR, consentendo così agli enti locali beneficiari dei finanziamenti di attuare concretamente gli interventi, anche in considerazione dell'ampio arco temporale registrato dalla pubblicazione delle graduatorie alla sottoscrizione degli accordi di concessione del finanziamento.

- ✓ **Termini per la messa a norma antincendio edifici servizi educativi e scolastici (Art. 5, comma 5)**

La norma, richiesta dall'ANCI, differisce al 31 dicembre 2023 i termini previsti per la messa a norma antincendio al fine di permettere agli enti locali di utilizzare tali risorse anche per l'adeguamento antincendio.

- ✓ **Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie (Art. 5, comma 8)**

La norma, richiesta dall'ANCI, consente ai Comuni anche per l'anno scolastico 2023/2024, l'affidamento di incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell'infanzia comunali, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare in tali servizi. qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente.

- ✓ **Sostegno pubblici esercizi (Art. 7, comma 7)**

La norma, richiesta dall'ANCI, proroga fino al 30 giugno 2023 l'applicazione delle disposizioni che prevedono la deroga alle autorizzazioni previste dagli art. 21 e 46 del Codice dei Beni culturali per la posa in opera temporanea da parte pubblici esercizi di strutture amovibili (*dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

- ✓ **Regolarizzazione delle posizioni contributive INPS (Art. 9, comma 2)**

La norma, richiesta dall'ANCI, a seguito delle difficoltà e della complessità delle procedure di revisione delle posizioni contributive segnalate dalle sedi regionali dell'INPS, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui all'articolo 3, comma 10-bis, della legge 335/1995, così come modificato dal decreto legge n. 4/2019.

Si ricorda che secondo tale norma per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.